

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-560 del 08/02/2022
Oggetto	Rif. SUAP 640/2021 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SALUMIFICIO SAN MICHELE SpA per insediamento di Langhirano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-599 del 07/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13675 del 26.02.2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta C.G. SALUMI S.R.L. per lo stabilimento ubicato in comune di Langhirano, in via Pezzani n. 13;

- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo prot. n. 3487 del 06.03.2014 alla Ditta C.G. SALUMI S.R.L. per lo stabilimento sito in comune di Langhirano, in via Pezzani n. 13, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

- l'aggiornamento dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano con atto prot. n. 8343 del 10.06.2014, a seguito del provvedimento adottato dalla Provincia di Parma con prot. n. 41689 del 05.06.2014;

- la voltura dell'AUA a favore della Ditta SALUMIFICIO SAN MICHELE S.P.A., con legale rappresentante e gestore il Sig. Claudio Marazzi, rilasciata dal SUAP del Comune di Langhirano con atto del 10.05.2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano con nota prot. n. 20923 del 12.11.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 174768 del 12.11.2021) presentata dalla società SALUMIFICIO SAN MICHELE SpA nella persona del Sig. Claudio Marazzi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Offanengo (CR), in via Pallavicina n. 11 e stabilimento ubicato in Langhirano, in via R. Pezzani n. 13, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 177211 del 17/11/2021;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 19/11/2021 prot. Arpae n. PG 178547, tramite nota SUAP del 19/11/2021;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT025009-2021-P del 13/12/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 191291 del 14/12/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comune di Langhirano con nota del 17/01/2022 prot 779 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 22/12/2021), acquisito al prot. Arpae n. PG 6227 del 17/01/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO che per la matrice emissioni in atmosfera

- che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato "...*proseguimento senza modifiche...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13675 del 26.02.2014 (e successiva voltura come sopra richiamata), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo prot. n. 3487 del 06.03.2014 (e successiva voltura come sopra richiamata), a favore della Ditta SALUMIFICIO SAN MICHELE SpA nella persona del Sig. Claudio Marazzi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in Offanengo (CR), in via Pallavicina n. 11 e stabilimento ubicato in Langhirano, in via R. Pezzani n. 13, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**", di specifica competenza comunale quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13675 del 26.02.2014 (e successiva voltura come sopra richiamata), **così come di seguito riportato:**

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. RT025009-2021-P del 13/12/2021 e nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota prot. 779 del 17/01/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**”, quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13675 del 26.02.2014 (e successiva voltura come sopra richiamata), così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota prot 779 del 17/01/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 22/12/2021) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13675 del 26.02.2014 (e successiva voltura come sopra richiamata), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo prot. n. 3487 del 06.03.2014 (e successiva voltura come sopra richiamata) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 13675 del 26.02.2014 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo prot. n. 3487 del 06.03.2014 .

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Langhirano e IRETI SpA.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 31001/2021*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 13/12/2021

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT025009-2021-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT050481-2021 del 15/11/2021
Vs. rif.: SUAP 640/2021

Pc

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Salumificio San Michele Spa – LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA presentata all'interno del Permesso a Costruire per ampliamento di stabilimento.

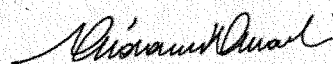
La ditta, entro 180 giorni, dalla data di ricevimento della presente, dovrà produrre ed inviare alla scrivente (indirizzo pec ireti@pec.ireti.it) ed agli enti competenti, l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n. 1053 del 2003.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246





Protocollo RT025009-2021-P del 13/12/2021

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT050481-2021 del 15/11/2021

Vs. rif.: SUAP 640/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Salumificio San Michele Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Salumificio San Michele Spa con sede legale in Offanengo - Via Pallavicina n. 11, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO - Parma - Via Pezzani n. 13;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **AFFETTAMENTO SALUMI** corrispondente all'attività **Affettamento e Confezionamento Salumi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 264;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, dei servizi igienici e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue **INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA'**;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Vasche Affioramento Grassi;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43013

Tel. 0521351111 - Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot. 1779

Langhirano, lì 17.01.2022

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

prot PG 6227
del 17/01/22

Rif. SUAP : 640/2021/UME/SU del 09/11/2021

Oggetto: Parere di conformità per matrici : "scarichi idrici" e "impatto acustico".
Ampliamento stabilimento per affettamento salumi - Ditta SALUMIFICIO SAN
MICHELE S.P.A. posto in Langhirano, Via Renzo Pezzani, 13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 17/11/2021 di pareri di competenza per le matrici "scarichi idrici" ed "impatto acustico" per progetto di ampliamento stabilimento per affettamento salumi Ditta SALUMIFICIO SAN MICHELE SPA, posto in Langhirano, Via Renzo Pezzani, 13;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 - con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di affettamento salumi corrispondete all'attività "Affettamento e Confezionamento Salumi" e lo scarico è classificato come ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITÀ E QUANTITÀ, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006":
per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITÀ E QUANTITÀ IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta Salumificio San Michele SPA, per la realizzazione di ampliamento stabilimento per affettamento salumi, posto in Langhirano, Via Renzo Pezzani, 13, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 13/12/2021 Protocollo RT025009-2021-P, pervenuto in data 13/12/2021 prot. N. 22.813;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE n. PG 2021/174768 del 12/11/2021 Sinadoc 31597/2021 pervenuto il 22/12/2021, prot. n°23.65

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
*Documento firmato digitalmente***



rif. Arpae prot. PG/2021/174768 del 12/11/2021

Sinadoc: 31597/2021

Spett.le

COMUNE di LANGHIRANO
Sportello Unico Attività Produttive

c.a. Responsabile del Procedimento
arch Benedetta Enili

inviata con PEC

Oggetto: Pratica SUAP 640/2021/UME/SU del 09/11/2021.

Indizione Conferenza dei Servizi decisoria ex. art. 14, c.2, legge n. 241/1990 modificata – Forma semplificata modalità asincrona.

Ampliamento stabilimento per affettamento salumi ditta Salumificio San Michele Spa, via Renzo Pezzani n. 13 Langhirano.

Parere inerente gli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs istanza protocollo n. 0020923 del 12/11/2021, acquisita da questi Uffici in stessa data con protocollo PG/2021/174768 ed alla documentazione integrativa Vs protocollo n. 0022884, acquisita il 14/12/2021 con protocollo PG/2021/191807.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano, approvata in data 28/11/2003, con D.C.C. n. 94 e s.m.i.;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nelle valutazioni previsionali di impatto acustico, redatte dallo “Studio ALFA”, a firma dei tecnici competenti in acustica Lucio Leoni e Gianluca Mainardi, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato n. 2 | Cap 43125 | tel +39 0521 976111 | f | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- trattasi attività di lavorazioni salumi (affettatura e confezionamento);
- la modifica consiste nella realizzazione di un nuovo edificio adibito a celle frigorifere e spogliatoio dipendenti;
- l'attività e gli impianti della ditta risultano essere in funzione sia nel periodo Diurno e in quello Notturno;
- nella documentazione viene esaminato, tramite misure fonometriche eseguite il 06/10/2021 e 07/12/2021, il contributo acustico generato dall'assetto impiantistico e calcolato il contributo del potenziamento;
- la ditta è inserita in classe V[^] "Area prevalentemente industriale", secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come il contesto limitrofo;
- per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) sono stati individuati 2 ricettori (edifici residenziali);
- i ricettori individuati sono inseriti in classe V[^], secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano;
- ai fini della valutazione del rumore residuo sono stati utilizzati i dati acquisiti durante il rilievo fonometrico eseguito il 07/12/2021, avente il punto di misura posto in via Pezzani, tra il salumificio e via Roma;
- viene dichiarata l'installazione di pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti, in aderenza alla facciata del nuovo edificio che sborda di circa 2,5 metri, rispetto all'edificio esistente;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), sia diurni che notturni;**

Si prende atto che le documentazioni visionate risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

visto che il valore differenziale notturno calcolato è pari a 2,3 dB(A), rispetto ad un valore limite di 3 dB(A);

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato all'installazione di pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti nelle due seguenti posizioni:

- in aderenza alla facciata del nuovo edificio che sborda di circa 2,5 metri, rispetto all'edificio esistente, come indicato nella relazione tecnica del 09/12/2021;
- in copertura all'edificio esistente, interposti tra gli impianti tecnologici e il ricettore, indicato nella documentazione tecnica come R1.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.